



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 294/15/CONS

**ESPOSTO DELLA LISTA FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA PER AREZZO
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE
S.P.A. PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO
2000, N. 28, DURANTE LE CAMPAGNE REGIONALI E COMUNALI,
INDETTE PER IL GIORNO 31 MAGGIO 2015**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 21 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo Unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTA la delibera n. 165/15/CONS del 15 aprile 2015, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2015”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.88 – Serie Generale del 16 aprile 2015;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 - Serie Generale del 16 aprile 2015;

VISTO l’esposto presentato in data 8 maggio 2015 (prot. n. 41750) dal sig. Francesco Macrì, candidato al Consiglio comunale di Arezzo nelle liste di Fratelli d’Italia-Alleanza per Arezzo, con il quale è stata segnalata la presunta violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* da parte della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A.. In particolare, l’esponente fa riferimento alla presenza televisiva, in qualità di ospite commentatore sportivo, dell’ex calciatore Amedeo Carboni, allo stato candidato al consiglio comunale di Arezzo per le elezioni comunali del 31 maggio 2015 con la lista “Arezzo futuro in corso”, in sostegno al candidato Sindaco Matteo Bracciali. Il soggetto segnalante chiede all’Autorità di intervenire nei confronti della società R.T.I. S.p.A. al fine di assicurare il rispetto della normativa in materia di *par condicio* a tutti i concorrenti nel periodo elettorale;

VISTA la memoria trasmessa dalla società R.T.I. S.p.A. in data 11 maggio 2015 (prot. n. 42160), in riscontro alla richiesta di controdeduzioni dell’Autorità dell’8 maggio precedente (prot. n. 41875), nella quale si evidenzia, in sintesi, quanto segue:

- il Signor Carboni ha partecipato alle trasmissioni di commento post partita andate in onda nell’ambito del servizio “Mediaset Premium” e su “Canale 5”, entrambe riconducibili alla responsabilità di testata giornalistica registrata Premium Sport;
- le trasmissioni, con interventi di critica e commento calcistico, sono andate in onda in occasione degli incontri di *Champions League* 2014- 2015, che si sono svolti nelle giornate del 10 e 11 marzo, del 15 e 21 aprile e del 6 maggio 2015;
- la candidatura del sig. Amedeo Carboni con la lista Civica Arezzo Futuro in corso è riconducibile all’ambito applicativo della delibera n. 165/15/CONS, poiché riguarda esclusivamente il Consiglio comunale di Arezzo, in quanto a sostegno del candidato Sindaco del Partito Democratico Matteo Bracciali;
- la delibera n.165/15/CONS all’art. 1, commi 3 e 4, “*esclude dall’applicazione delle disposizioni i programmi destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale di cui al comma 1*”;
- i programmi a cui ha preso parte il candidato Amedeo Carboni sono trasmessi a livello esclusivamente nazionale;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- i programmi richiamati dall'esponente non hanno rilevanza rispetto al pluralismo politico, segnatamente rispetto alle consultazioni elettorali a cui il candidato Amedeo Carboni partecipa;
- il candidato non esprime in detti programmi valutazioni e/o politico elettorali poiché incentrati sul calcio;
- pertanto, per i motivi sopra elencati, la società R.T.I. S.p.A. chiede l'archiviazione dell'esposto presentato;

CONSIDERATO che le trasmissioni di commento delle partite di *Champions League* 2014-2015, andate in onda nell'ambito del servizio *pay per view* Mediaset Premium e sul digitale Canale 5, sono a contenuto informativo e ricondotte alla responsabilità della testata giornalistica registrata Premium sport;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo Unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come “[omissis]...*il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata [omissis]*” e che “[omissis] *il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico*”. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano “*alla diffusione di notizie nei programmi di informazione*”. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione “*che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva,*” e ha soggiunto che “*l'espressione diffusione di notizie va [omissis] intesa, del resto*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO inoltre che, a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla data di convocazione dei comizi elettorali la presenza degli esponenti del Governo, di candidati ed esponenti di partiti e movimenti politici deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

RILEVATO, quanto alle eccezioni sollevate dalla società R.T.I., che sebbene la delibera n. 165/15/CONS trovi applicazione esclusivamente nei confronti dell'emittenza radiotelevisiva pubblica e privata operante nei territori interessati dalle elezioni comunali, la dimensione nazionale della competizione relativa alle elezioni regionali indette per il 31 maggio 2015 impone all'emittenza nazionale pubblica e privata il rigoroso rispetto della normativa in materia di *par condicio* ancorché la fattispecie oggetto di segnalazione sia riferita alle elezioni comunali afferenti un circoscritto ambito locale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, le candidature alla carica di Sindaco e di consigliere comunale sono presentate tra il trentesimo e il ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione e che, conseguentemente, per le elezioni comunali tale termine risulta fissato al 2 maggio 2015;

RILEVATO dai dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia S.r.l., che il sig. Amedeo Carboni è stato presente, in qualità di commentatore, nelle trasmissioni del 10, 11 marzo, 15 e 21 aprile 2015 e 6 maggio 2015 e che pertanto, ai fini del presente procedimento, rileva solo la presenza del 6 maggio 2015 in quanto avvenuta in data successiva alla presentazione delle candidature;

RILEVATO, in particolare, che il sig. Amedeo Carboni è stato presente, quale ospite commentatore sportivo, nella trasmissione andata in onda sulle reti Mediaset il 6 maggio 2015, in considerazione della sua carriera calcistica internazionale, senza svolgere compiti di conduzione del programma e senza riportare espressioni e/o opinioni di tipo politico elettorale;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO per le ragioni esposte che durante l'attuale campagna elettorale per le elezioni regionali resta fermo per l'emittenza televisiva nazionale pubblica e privata l'obbligo del rispetto delle disposizioni in materia di tutela del pluralismo e *par condicio*;

RILEVATO tuttavia che la società R.T.I. ha tempestivamente provveduto a sospendere la presenza del signor Amedeo Carboni quale commentatore sportivo per gli eventi calcistici connessi alle competizioni di *Champions League* in relazione ai quali ne era stata rilevata la presenza, adeguandosi pertanto al rispetto della normativa richiamata;

RILEVATO in particolare che l'esame dei dati di monitoraggio riferiti alle trasmissioni calcistiche diffuse dalla testata giornalistica registrata Premium sport nei giorni successivi al 6 maggio 2015 - e, segnatamente, quelle diffuse in data 12 e 13 maggio, date di svolgimento delle partite di *Champions League* - confermano tale condotta;

RITENUTO, stante l'imminente conclusione della campagna elettorale, di raccomandare alla società R.T.I. S.p.A. il rigoroso rispetto della normativa in materia di *par condicio*;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione dell'esposto per le ragioni descritte in motivazione.

Il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al soggetto politico esponente, alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani